

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1911 Anno 2019

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: CIGNA MARIO

Data pubblicazione: 23/01/2019

### ORDINANZA

sul ricorso 18957-2017 proposto da:

[REDACTED], elettivamente domiciliato in I [REDACTED], C.U. + C.I.

[REDACTED]

rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED];

- *ricorrente* -

*contro*

[REDACTED] in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente [REDACTED]

[REDACTED] 6, presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]

[REDACTED] che la rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

*contro*

[REDACTED];

- intimata -

avverso la sentenza n. 86/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Premesso che:

██████████ convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano ██████████ quale proprietaria del tratto di strada parallelo alla carreggiata di ██████████ nel ██████████ ██████████ (e quindi custode della stessa), per sentirla condannare al risarcimento dei danni subito in occasione del sinistro verificatosi il 10-11-2001, allorquando, mentre stava percorrendo a bordo del proprio motociclo il detto tratto di strada, era caduto, riportando lesioni, a causa della presenza al suolo di un avvallamento occultato da pietrisco.

Si costituì la ██████████ chiedendo il rigetto della domanda e la chiamata in causa della ██████████ ██████████ quest'ultima, nel costituirsi, aderì alla difesa della propria assicurata.

Con sentenza 11076 2005 l'adito Tribunale rigettò la domanda. Con sentenza 86/17 dell'11-1-2017 la Corte d'Appello di Milano ha rigettato il gravame proposto dal ██████████ in particolare la Corte, dopo avere esaminato sia la deposizione dei testi sia l'allegata documentazione fotografica, ha evidenziato, in primo luogo, la carenza di prova che la caduta del ██████████ fosse avvenuta nei luoghi, tempi e modi descritti, a causa della "crepatura" del manto stradale e della presenza di pietrisco e detriti; ha poi precisato che, anche in ipotesi (considerata solo di "lavoro") di sussistenza della prova di quanto sopra, l'impugnazione doveva comunque essere rigettata, in quanto il

danneggiato non aveva dimostrato il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia; ed invero, nel caso (quale quello in questione) in cui il danno sia l'effetto non solo del dinamismo interno della cosa ma anche dell'agire del danneggiato, occorre dimostrare (cosa non avvenuta nella specie) "l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso".

Avverso detta sentenza [REDACTED] propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso [REDACTED]

[REDACTED] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Rilevato che:

il ricorso è improcedibile.

Con sentenza 22438/2018 Cass. S.U. ha enunciato, nell'interesse della legge (art. 363 c.p.c.), i seguenti principi di diritto in relazione alla procedibilità del ricorso predisposto in originale telematico e notificato a mezzo di PEC: 1) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53 del 1994, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369 c.p.c. nel caso in cui il controricorrente, benché tardivamente costituitosi, depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell'art. 23,

comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all'originale notificatogli; 2) anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente; 3) qualora il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del secondo comma di tale disposizione), l'asseverazione di conformità all'originale (ex art. 9 della legge n. 53 del 1994) della copia analogica depositata sino all'udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all'adunanza in camera di consiglio (art. 380-bis, 380-bis.1. e 380-ter c.p.c.), dovendo in difetto il ricorso essere dichiarato improcedibile; 4) nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all'originale della copia analogica informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio), depositare l'asseverazione di legge circa la conformità della copia analogica, tempestivamente depositata, all'originale notificato, dovendo in difetto il ricorso essere dichiarato improcedibile; 5) nel caso in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale e non tutti depositino controricorso, il ricorrente - posto che il comportamento concludente ex art. 23,



comma 2, c.a.d. impegna solo la parte che lo pone in essere – sarà onerato di depositare, nei termini suindicati, l'asseverazione di cui all'art. 9 della legge n. 53 del 1994, dovendo in difetto il ricorso essere dichiarato improcedibile.

Nel caso di specie, ove non si sono costituiti tutti gli intimati (punto 5 della predetta sentenza), il ricorrente aveva pertanto l'onere di depositare nei predetti termini l'asseverazione autografa di cui all'art. 9 della legge n. 53 del 1994, mancante invece negli atti depositati; a tanto non ha, tuttavia, provveduto, non essendo utile a tal fine, non essendo vigente in cassazione il processo civile telematico, l'asseverazione via pec spedita il 26-9-2018.

Il ricorso in ogni modo <sup>verrà</sup> ~~è~~, comunque, inammissibile.

L'unico motivo, con il quale il ricorrente, deducendo la nullità della sentenza e del procedimento per error in procedendo e la violazione dell'art. 116 cpc, si duole dell'indebita limitazione dei mezzi istruttori ammessi nel giudizio di primo grado dal Tribunale di Milano (error non sanato dalla Corte d'Appello), si risolve in una sollecitazione ad una rimeditazione della <sup>questio</sup>questio facti, non consentita in sede di legittimità; in particolare, peraltro, non sussiste la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito da Cass. S.U. 16598/2016, è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista,

ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002, poiché il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato improcedibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13.

P. Q. M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 2.300,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma il 27-9-2018

